



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott. Fabio Florini,

A) Letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione R.G. 3687 del 2021, depositato in data 29/06/2021 da FAVAZZI ANTONINO, [REDACTED] (C.F. FVZNNN69R16F158Y) – rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Santori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via Vermena n. 10 – il quale ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni, ai sensi dell'art.14/ter della Lg. 3/2012 ;

B) vista la relazione particolareggiata redatta dai Gestori della Crisi da Sovraindebitamento – Avv. Roberto Meconi, Avv. Simone Resca e Avv. Giuseppe Noradino – nominati dall'OCC istituito presso il locale Ordine degli Avvocati;

C) ritenuto che la domanda di liquidazione in esame risulta ammissibile – sussistendone tutti i requisiti, come previsti dalla normativa in vigore (art. 14/ter Lg. 3/2012) – in quanto :

- *il debitore è infatti sovraindebitato, *non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2°, lett. a) e b) della legge 3/2012, nel senso che *non può essere sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012, così come *non ha fatto ricorso – nei precedenti 5 anni – ad altri procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012, *né ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt.14 e 14/bis Lg.3/2012; inoltre, *ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- *ha presentato, ai sensi dell'art.14/ter, co. 5°, tutta la documentazione richiesta, tale



- da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- *non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

D) ritenuto che non vi è, allo stato, ragione di fissare una udienza, atteso che ai fini del presente procedimento – avente natura residuale, tra quelli inerenti la soluzione dello stato di sovraindebitamento – per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato all’art.14/ter legge 3/2012, non è in realtà prevista alcuna fase di omologazione: invero – nonostante l’evidente rifiuto del Legislatore, contenuto nella norma del successivo art.14/quinquies – in materia di sovraindebitamento, al provvedimento autorizzativo della Liquidazione segue solo la relativa esecuzione, salvo l’applicazione “per rinvio” dello strumento previsto dall’art.10 co.6° della medesima Lg.3/2012, quale norma destinata a disciplinarne l’eventuale reclamo;

E) vista la richiesta formulata del ricorrente FAVAZZI Antonino, di declaratoria di inefficacia dei pignoramenti attualmente in essere sul suo stipendio;

rilevato che l’art. 14 quinquies, co. 2°, lett. b) della Lg. 3/2012 consente la sospensione delle esecuzioni in corso;

ritenuto che tale previsione è significativa della tutela stabilita in via generale a presidio della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, così da giustificare la declaratoria di inefficacia qui richiesta;

rilevato, infatti, che nel caso in esame può dirsi che le azioni esecutive si erano in effetti già concluse – sotto il profilo processuale – con il provvedimento del G.E. che ha ormai disposto l’assegnazione del bene al creditore che ha promosso il sottostante pignoramento; trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, le assegnazione non avevano – e non hanno tuttora – esaurito i loro effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri via via destinati ad insorgere, che si ricollegano come fatto costitutivo alla prosecuzione di quel certo rapporto negoziale; di conseguenza, se l’originaria assegnazione continuasse a spiegare il



suo effetto anche rispetto ai crediti che diventano tuttavia progressivamente esigibili solo dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe allora una soddisfazione preferenziale riservata al solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il criterio della *par condicio creditorum*, insito nei principi di concorsualità e di universalità ;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (così Cass. 1227/2016);

ritenuto che tali principi debbano dirsi applicabili anche ai vari istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento – e, in particolare, alla liquidazione del patrimonio – viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14/undecies l. 3/2012 secondo cui *“i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”*;

ritenuto che dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei



creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura;

ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;

tenuto conto che l'O.C.C. ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione fornita dalla ricorrente;

visto l'art. 14/quinquies della l. n. 3/2012 ;

P. Q. M.

1) Dichiara che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio, in mancanza di prospettazioni alternative da parte del medesimo FAVAZZI Antonino – prevede:

**a)* il pagamento integrale delle spese in prededuzione;

**b)* il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano;

**c)* il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura "reale";

**d)* il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati;

**e)* il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari, cui provvedere con le eventuali disponibilità residue, una volta soddisfatti i crediti poziori .

2) Dichiara sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult., Lg. 3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del



concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2° e 3° c.civ;

3) Dispone che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore .

4) Dichiara che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012, con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso .

5) Dichiara che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella presente liquidazione:

*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività di dipendente a tempo indeterminato, per una disponibilità mensile supplementare di Eu*400*: ciò nei limiti della somma mensile  per 12 mesi, nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza periodica, per l'equivalente di 48 mensilità – ogni eventuale eccedenza di volta riscontrabile rispetto a tale importo, unitamente a



qualsiasi ulteriore bene acquisito al patrimonio dello stesso sovraindebitato entro il prossimo quadriennio;

*b) i beni impignorabili secondo legge;

*c) i beni non compresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente non idonei ad un utile realizzo ;

6) Dichiara che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiara che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e per la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva – per quanto di rispettiva applicabilità – riguardo l'intero patrimonio del sovraindebitato FAVAZZI Antonino, con l'esclusione dei cespiti individuati al capo n.5) del presente dispositivo ed includendovi invece quanto sia da comprendere nell'eventuale integrazione dell'attivo liquidabile, che si verifichi secondo legge entro il quadriennio di durata della presente Procedura, come stabilito dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012;

8) Dichiara l'inefficacia del pignoramento del quinto dello stipendio a favore  con riferimento unicamente agli emolumenti maturati in epoca successiva alla pubblicazione del provvedimento di questo Giudice;

9) Dispone che la domanda ed il presente decreto vengano annotati presso



il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – a tutti i creditori resi noti all’Ufficio, indicati nella domanda in esame .

10) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e presso il P.R.A. – a cura del designato Liquidatore – in presenza di immobili e di beni mobili registrati da destinare al relativo realizzo, anche qualora sopravvenuti nel corso del quadriennio di prevista durata della Procedura .

11) Nomina Giudice della presente Procedura n. 3687/2021 R.G. Vol. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il Dott. Fabio Florini .

12) Nomina all’ufficio di Liquidatore gli Avv.ti Roberto Meconi, Simone Resca e Giuseppe Noradino disponendo che provvedano a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Il Giudice Delegato

Dott. Fabio Florini

